

## REGOLAMENTO (CE) N. 2465/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1995

che stabilisce modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, previsto dal regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1842/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 2179/95 predispone l'adeguamento di talune concessioni per gli animali vivi della specie bovina previste dagli accordi europei con la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Repubblica di Romania e la Repubblica di Bulgaria; che tuttavia l'attuazione di queste concessioni può aver luogo soltanto previa adozione di misure di effetto analogo da parte dei paesi in questione; che tali paesi hanno già adottato o adotteranno quanto prima siffatte misure;

considerando che il contingente di animali vivi della specie bovina dai 160 ai 300 chilogrammi per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80% ammonta, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, a 76 500 capi; che detto contingente è aperto per i paesi summenzionati e per i tre paesi baltici; che, tramite il regolamento (CE) n. 1941/95 della Commissione, del 4 agosto 1995, recante apertura e modalità di applicazione, per il secondo semestre 1995, dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Slovacchia e dall'Ungheria<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2017/95<sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 2235/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di agosto 1995 per gli animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dagli accordi europei conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica

d'Ungheria, la Repubblica ceca e la Slovacchia<sup>(4)</sup>, sono già stati concessi agli importatori diritti all'importazione per 54 100 capi di animali di questa categoria; che resta pertanto un quantitativo di 22 400 capi che potrebbe beneficiare di tale riduzione; che è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1842/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro<sup>(5)</sup>, poiché il contingente ivi menzionato è incluso nel quantitativo di 22 400 capi;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità nel quadro di scambi con i paesi che, alla data del 31 dicembre 1994, sono da considerare paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1994; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(7)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(8)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 225 del 22. 9. 1995, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 15.<sup>(6)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.<sup>(8)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.